

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI
GARANZIA (CUG) PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI
CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI".

Indice sommario

- art. 1 Oggetto del Regolamento
- art.2 Compiti del Comitato Unico di Garanzia
- art. 3 Composizione del Comitato Unico di Garanzia
- art. 4 Durata in carica e cessazione dell'incarico
- art. 5 Convocazioni e riunioni del Comitato Unico di Garanzia
- art. 6 Compiti della/del Presidente, della/del Vice Presidente e della/del Segretario del comitato Unico di Garanzia
- art. 7 Modalità di svolgimento delle attività del Comitato Unico di Garanzia
- art. 8 Risorse e strumenti
- art. 9 Relazione annuale
- art. 10 Procedure per la modifica del Regolamento
- art. 11 Entrata in vigore
- art. 12 Abrogazione
- art. 13 Disposizioni finali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (d'ora in avanti detto anche CUG), istituito ai sensi dell'art. 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato e integrato dall'art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".

Articolo 2

Compiti del Comitato Unico di Garanzia

1. Il Comitato Unico di Garanzia, come previsto dall'art. 38, co.1 dello Statuto di Ateneo, per la valorizzazione del benessere dei dipendenti e degli studenti, per le pari opportunità e contro le discriminazioni, assume tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali del personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni, anche in materia di mobbing.
2. Il Comitato Unico di Garanzia, come previsto dall'art. 38, co. 2 dello Statuto di Ateneo, promuove la parità effettiva tra i generi. A tal fine individua le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e promuove le iniziative necessarie a rimuoverle. Attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrasta qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica.
3. Il Comitato Unico di Garanzia assicura l'adozione di politiche di conciliazione e assume nell'ambito delle sue competenze, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio. Tali compiti sono esplicitati all'art. 21 della Legge n. 183/2010, e sono:
 - a) Propositivi su:
 - predisposizione di piani di azione positive per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
 - promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
 - temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
 - iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
 - analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);



- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;
- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- azioni positive, interventi o progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazione o violenze sessuali, morali o psicologiche – mobbing – nell'amministrazione pubblica di appartenenza.

b) Consultivi, formulando pareri su:

- progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
- piani di formazione del personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personale, contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.

c) di monitoraggio su:

- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing;
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

Il Comitato unico di garanzia opera in stretto contatto con il vertice dell'ente di appartenenza, utilizza eventuali risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge e messe a disposizione dall'amministrazione anche sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi vigenti. L'amministrazione, inoltre, fornisce al Comitato Unico di Garanzia i dati e le informazioni utili o necessarie per poter rendere operative le proprie competenze.

Articolo 3

Composizione del Comitato Unico di Garanzia

1. Il Comitato Unico di Garanzia, nel rispetto complessivo della presenza paritaria di entrambi i generi, ha una composizione paritetica. Il Comitato Unico di Garanzia svolge la propria attività in favore di tutta la comunità universitaria operante nell'Ateneo, compreso il Personale non strutturato operante a vario titolo, per il benessere lavorativo e organizzativo.



2. I componenti del CUG, in linea con la complessità dei compiti richiesti, devono possedere requisiti di professionalità, attitudine, anche maturati in organismi analoghi.
3. Il CUG, come previsto dall'art. 38, co. 3 dello Statuto di Ateneo, è composto da:
 - sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione;
 - tre componenti appartenenti ai ruoli dirigenziale e tecnico – amministrativo designati dal Direttore Generale;
 - tre componenti appartenenti ai ruoli del personale docente designati dal Senato Accademico;
 - due componenti designati dal Consiglio degli Studenti in rappresentanza degli iscritti ai corsi di studio e dei dottorandi/specializzandi.
4. Il Comitato Unico di Garanzia è costituito con Decreto del Rettore.
5. Il Presidente del Comitato Unico di Garanzia, come previsto dall'art. 38, co. 5 dello Statuto di Ateneo, è nominato dal Rettore su proposta del Comitato.
6. Il Comitato Unico di Garanzia ha la propria sede presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e si riunisce in locali idonei allo svolgimento delle proprie attività che l'amministrazione mette a disposizione.
7. Il Comitato Unico di Garanzia opera a tutti gli effetti anche in caso di incompleta composizione, a condizione che il numero dei componenti designati costituisca almeno la metà più uno del numero dei componenti previsti in base al presente Regolamento.

Articolo 4

Durata in carica e cessazione dell'incarico

1. I componenti del Comitato Unico di Garanzia, come previsto dall'art. 38, co. 6 dello Statuto di Ateneo, sono nominati con Decreto del Rettore e durano in carica tre anni accademici, salvo i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi/specializzandi, che durano in carica due anni accademici. I componenti possono essere rinnovati una sola volta.
2. I componenti del CUG cessano dall'incarico allo scadere del mandato del comitato, compresi coloro che sono stati nominati nell'arco del triennio e continuano a svolgere la loro funzione fino alla nomina del nuovo CUG.
3. Le dimissioni del componente del CUG devono essere presentate, per iscritto, al Presidente, che ne dà immediata comunicazione al Rettore, al fine di dare avvio al procedimento preordinato alla sostituzione del componente dimissionario.
4. Il CUG prende atto delle dimissioni di un proprio componente nella prima seduta successiva alla trasmissione della lettera di dimissioni.
5. La/Il Presidente del CUG comunica, per iscritto, le proprie dimissioni al CUG e al Rettore.
6. I membri del CUG che cessano in corso di mandato, saranno sostituiti secondo quanto previsto relativamente alla nomina, art. 38, co. 3 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 5

Convocazioni e riunioni del Comitato Unico di Garanzia

1. Il Comitato Unico di Garanzia si riunisce:
 - in seduta ordinaria, “di norma” 6 volte l’anno;
 - in seduta straordinaria quando sia richiesto da almeno quattro componenti del Comitato o dalla/dal Presidente.
2. Il Comitato Unico di Garanzia viene convocato dalla/dal Presidente mediante la trasmissione dell’avviso di convocazione all’indirizzo di posta elettronica istituzionale di ciascun componente, che è tenuto a comunicare, con le stesse modalità, il proprio impedimento alla riunione:
 - a) almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per la riunione, in caso di seduta ordinaria;
 - b) almeno due giorni lavorativi prima della riunione, in caso di seduta straordinaria.
3. L’avviso di convocazione deve contenere tutte le indicazioni relative al luogo, alla data, all’ora e agli argomenti iscritti nell’ordine del giorno, e deve essere corredato dalla documentazione strettamente necessaria alla trattazione dei medesimi argomenti.
4. Le riunioni e le attività strettamente connesse allo svolgimento dei compiti del Comitato Unico di Garanzia si svolgono “di norma” durante l’orario di servizio; nel qual caso, ai fini della eventuale giustificazione dell’assenza da posto di lavoro, farà fede, per ciascun componente, la comunicazione dell’avviso di convocazione per le riunioni e l’autorizzazione preventiva del Presidente per le altre eventuali attività connesse ad un piano di azioni preordinato.

Articolo 6

Compiti della/del Presidente, della/del Vice Presidente, della/del Segretario del Comitato Unico di Garanzia

1. La/Il Presidente del CUG rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l’ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.
2. La /Il Presidente del CUG garantisce, altresì il necessario coordinamento delle attività del CUG con gli organi competenti.
3. La/Il Presidente può nominare una/un vice Presidente su proposta del Comitato che dura in carica come la/Il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento in tutte le funzioni.
4. La/Il Presidente sceglie tra i componenti del CUG una/un Segretario con il compito di redigere il verbale di ogni seduta, acquisire le firme di tutti i componenti il CUG presente in seduta, di firmarlo con la/Il Presidente ed inviarlo a tutti i componenti. Egli ha inoltre il compito di tenere la documentazione riguardante il CUG.



5. Il verbale di ogni seduta viene approvato, di norma, nella seduta immediatamente successiva; su proposta della/del Presidente, può essere approvato, anche parzialmente, seduta stante, in casi di particolari necessità.

Articolo 7

Modalità di svolgimento delle attività del Comitato Unico di Garanzia

1. La seduta del Comitato Unico di Garanzia è valida qualora venga accertata la presenza di un numero non inferiore alla metà più uno dei suoi componenti con voto deliberativo.
2. La seduta è valida se permane il numero legale per la sua intera durata.
3. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le delibere assunte dal Comitato Unico di Garanzia sono approvate seduta stante.
5. Il Comitato Unico di Garanzia può invitare a partecipare alle sedute anche persone esterne all'Ateneo e può avvalersi di esperti scelti tra il personale dell'Ateneo, i quali partecipano alle sedute a titolo consultivo senza diritto di voto.

Articolo 8

Risorse e strumenti

1. Per lo svolgimento delle proprie attività il Comitato Unico di Garanzia potrà utilizzare eventuali risorse fornite dall'amministrazione e finanziamenti previsti da leggi o derivanti da contributi erogati da soggetto di diritto pubblico o privato.
2. Il Comitato Unico di Garanzia dispone di uno spazio dedicato sul Portale web di Ateneo, mediante cui informa periodicamente sulle proprie attività e proposte.
3. Il Comitato Unico di Garanzia può avvalersi di uno Sportello Unico a cui tutta la comunità universitaria potrà rivolgersi per segnalare qualsiasi difformità lavorativa ed ambientale rispetto ai principi ed alle motivazioni caratterizzanti e promosse dal CUG, nel rispetto della procedura del consenso informato.

Articolo 9

Relazione annuale

1. Il Comitato di Garanzia, entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, redige una relazione sulla situazione del personale in servizio a qualsiasi titolo presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", riferita all'anno precedente e riguardante l'attuazione dei principi alla base della costituzione del CUG.



2. La relazione annuale deve essere trasmessa al Rettore ed al Direttore Generale e pubblicata sul portale web di Ateneo nell'area dedicata al CUG.

Articolo 10

Procedure per la modifica del regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento seguono lo stesso iter della sua approvazione: cfr. art. 11.
2. Le predette modifiche al regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla data della loro pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo.

Articolo 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore, come previsto dall'art. 38, co. 7 dello Statuto di Ateneo e nel rispetto della normativa vigente, successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo.

Articolo 12

Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento devono ritenersi abrogate tutte le norme interne incompatibili o comunque in contrasto con quelle in esso contenute.

Articolo 13

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia e alle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.